

Provincia di Ferrara

Deliberato con atto di Consiglio N. 159 del 26/11/1955

Modificato con atto di Consiglio N. 98 del 24/11/1956

Modificato con atto di Consiglio N. 176 del 19/12/1957 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 23/1/1958 con atto N. 11095/Div.2^.

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29 gennaio 1958 al 12 febbraio 1958, senza reclami.

Modificato con DCC n.226 del 27/10/1988

Modificato con DCC n. 7 del 03/02/2000

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti emanati dalla competente Autorità, nell'interesse generale dell'agricoltura, nonché di vigilare sull'adempimenti dei servizi ad essi connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune applicazione e all'incrementi dell'agricoltura stessa.

Art. 2

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali.

Art. 3

Nell'adempimento delle funzioni ad essi assegnate, i funzionari e gli Agenti di cui all'art. precedente debbono attenersi alle prescrizioni dell'art. 219 e seguenti del Codice di procedura penale. All'infuori di fragrante e quasi fragrante reato essi potranno penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità competente a norma di legge. Si richiamano le norme dell'art. 7 della legge 18 luglio 1955, n. 517.

TITOLO II

CAPO 1° TUTELA DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

Art. 4

È vietato il passaggio attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dai ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo, specie se si conducono animali, in modo da non recare danno.

Art. 5

La chiusura di qualsiasi fondo latitante a strade pubbliche o a terze demaniali, anche se temporaneo, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Art. 6

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dallo art. 842 del Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 7

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli art. 892 e seguenti del Codice Civile.

Per i pianta menti di pioppi allo scopo di incrementare la coltivazione, le distanze indicate dal comma precedente possono essere convenientemente ridotte, purché :

- a) Il confine tra i due poderi sia costituito da un fosso dalla larghezza di almeno un metro;
- b) La distanza dei pianta menti dalla linea di confine sia tale da consentire al vicino, in qualunque momento, di piantare a sua volta alla stessa distanza dalla linea di confine ed in modo che tra i pioppi propri e quelli del vicino esista sempre una distanza non inferiore a metri quattro.

Art. 8

Non si possono accendere, anche dopo il 15 Agosto, fuochi nelle campagne [a meno di cento metri dall'abitato,dagli edifici, dai boschi,dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia,fieno, biada od altri depositi di materiali combustibili o dalle strade.

L'accensione di fuochi a PIENO CAMPO per la distruzione di stoppie ed erbe infestanti di qualsiasi tipo, è soggetta ad autorizzazione da accordarsi in presenza di comprovate necessità di protezione delle coltivazioni future] a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi e dalla piantagione, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle cautele necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

È fatto obbligo durante la trebbiatura dei cereali effettuata con locomobili a vapore, poste a meno di 10 metri da paglia, fienili, cumuli di covoni, di munire la ciminiera di apposito dispositivo spegni scintille.

Si richiamano le norme dell'art. 59 del T.U. di P.S. 18.6.1931, n. 773.

Art. 9

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato di fare lo scavo di piante, di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati del raccolto.

Art. 10

I frutti caduti dalle piante, ancorché situati su terreni confinanti con le strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 11

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno agli animali domestici o all'uomo, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo presumibile di efficaci di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Art. 12

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisarne l'Ufficio Municipale denunziando la relativa partita.

I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R.D.L. 15 Maggio 1927, n.935, e convertito in legge il 14 Giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare il calcino nei bachi da seta.

Art. 13

Gli agenti di polizia quando sorprendono in campagna persone che abbiano con se strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle all'Ufficio di Polizia per gli accertamenti, a norma dell'art. 238 del Codice di procedura pensale dandone immediata partecipazione alle Autorità.

Art. 13 bis

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. del 18 Giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635 e a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 e 12.5.1937 circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impegno ed il trasporto di olii minerali.

CAPO II PASCOLI E TRANSITO DI BESTIAME

Art. 14

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno, a meno che il conduttore del fondo sia presente.

In ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito del libretto per pascolo vagante, da presentarsi ad ogni richiesta, agli agenti.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 16

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi Comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e tenuto in custodia siano a che non sia stato rintracciato il proprietario, salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 17

Il bestiame transitante deve essere custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti. Di notte il bestiame stesso deve essere preceduto o seguito da persona munita di fanale acceso e ben visibile. È vietata la sosta del bestiame, sia di giorno che di notte, sulle pubbliche strade.

Art. 18

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi dai recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 19

Per gli spostamenti di greggi provenienti dal territorio di altri Comuni, l'interessato deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune ove trovasi il gregge da spostare; questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul prescritto libretto per pascolo vagante, indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio Comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Autorità Comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Art. 20

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti, sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 820 e delle ordinanze prefettizie in vigore. È fatta salva al Sindaco la facoltà di accertarsi, mediante visita del Veterinario Comunale, della perfetta sanità del bestiame di transito.

CAPO 3° INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 21

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione, si devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché per quanto può interessare il commercio stesso, le speciali norme contenute nei regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte, devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 maggio 1928, N° 858 e del D.M. 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

CAPO 1° ACQUE

Art. 22

È vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione nei loro alvei di chiuse, pietraie, scava menti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere alle quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

La concessione di costruire maceratoi è sottoposta alle disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche, la posa di tronchi di albero e di qualsiasi altro mezzo che ostruisca il libero afflusso delle acque e di fare opere che rendano malagevole il passaggio sulle sponde degli aventi diritto.

Art. 24

È vietato inquinare acqua sia dalle sorgenti che dei corsi, sia pubblici che privati, con getto od immissione di qualsiasi materia nociva per l'agricoltore e la pesca.

Senza speciale licenza, rilasciata dall'Autorità competente, è vietato convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori o gli scarichi dei rifiuti provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 25

Gli abbeveratoi pubblici debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi genere. Attorno a tali abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

CAPO 2° STRADE

Art. 26

È vietato, senza gli opportuni accorgimenti, transitare con carichi che lascino tracce o detriti, che imbrattino, ingombrino o rendano sdrucciolevoli e pericolose le strade o i luoghi pubblici.

È pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami e di danneggiare queste slitte, macchine e attrezzi agricoli, od in qualsiasi altro modo.

È proibito percorrere o sostare sulle strade con veicoli in modo da impedire od ostacolare il transito agli altri veicoli.

Qualora, sulle strade di competenza comunale : soggetta a limitazioni di transito; in stato di fragilità strutturale e/o in condizioni di degrado manutentivo, si dovessero presentare contingenze tali da provocare un'intensificazione del carico veicolare, tanto da mettere in pericolo la stabilità delle sedi stradali e/o procurarvi danneggiamento, si procede come segue :

- a) all' Ufficio Tecnico Comunale, su eventuale segnalazione degli organi di Polizia Stradale e previa ispezione dei luoghi : determina l'entità del presumibile danno in presenza delle parti interessate, intima la sospensione della circolazione fonte di danno ai sensi degli articoli 5/c.3, 6/c.4 lett. a), 7/c.1 lett. a) del Codice della Strada ed istruisce gli atti da sottoporre alla Giunta Municipale;
- b) la Giunta Municipale, su istanza di parte, autorizza il transito e determina gli adempimenti a cui deve sottostare il richiedente nonché la costituzione di una cauzione a garanzia di eventuali obblighi risarcitori da porsi a carico del medesimo.

Art. 27

I proprietari frontisti, cui spetta per legge la manutenzione delle ripe e dei fossi laterali alle strade, debbono mantenere pure sgombri i fossi del terreno eventualmente franato in modo da garantire sempre il libero deflusso delle acque.

Art. 28

Necessitando lo sgombero della neve dalle strade, qualora ciò non sia disciplinato da speciale Regolamento, il Sindaco potrà con ordinanza fissare i termini e le modalità per lo sgombero a carico dei proprietari frontisti.

Art. 29

Le strade vicinali debbono essere mantenute in buono stato e l'onere relativo sarà sostenuto a norme di legge.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acque, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al fondo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto di concessione o da un altro documento valido a comprovarlo.

Art. 31

I fondi confinanti con una strada pubblica debbono avere, parallelamente alla stessa, una capezzatura destinata al rivolgimento dell'aratro, degli animali da tiro o delle macchine, in modo da non recare danno alle ripe, ai fossi e alla strada stessa.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle ripe e fossi, a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette o fossi laterali delle strade Comunali, consorziali e vicinali.

È altresì vietato aprire nuovi accessi sulle strade senza speciale concessione dell'Ufficio Comunale.

Art. 32

È vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitanti, a distanza minore delle seguenti:

- a) per gli alberi, metri tre misurati dal ciglio della strada;
- b) per le siepi; tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta, misurati dal ciglio della strada, in ogni caso la distanza non può essere mai minore di un metro, misurata dal ciglio della strada;
- c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di metri 2,50 metri, misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpata se la strada è in rilievo, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

Tali limiti di distanza potranno essere ridotti nei casi speciali o nei modi contemplati dell'art. 1 del T.U. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R.D. 8 Dicembre 1933, n. 1740.

Art. 33

I proprietari frontisti delle strade pubbliche hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade medesime e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nonché di assicurare la viabilità, a norma dell'art. 15 del sopracitato T.U. 8 Dicembre 1933, n.1740.

CAPO 3° TUTELA DELLE PIANTE

Art. 34

È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti agli Enti o ai privati.

Art. 35

È vietato lasciare vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, come pollame, cani, etc.

Chi è danneggiato da tali animali potrà valersi delle norme di cui agli articoli 636 e seguenti del Codice Penale.

Art. 36

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per la malattia delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 Giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 37

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n.987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933, n. 1700 modificato con R.D. 2

Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o , comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 38

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori, a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, non potranno trasportare altrove le piante o prati di piante esposte all'infezione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 39

Per i sensi e gli effetti del D.L. 23 Ottobre 1925, n. 2079, del regolamento 17 Marzo 1927, n. 614, della legge 18 giugno 1931, n. 987, del Regolamento 12 Ottobre 1933, n. 1700, ed a salvaguardia degli alveari è fatto divieto di fare trattamenti a basa di sostanze velenose alle piante da frutto nella lotta contro i parassiti durante i periodi della fioritura e precisamente dall'apertura dei fiori alla caduta dei petali.

Art. 40

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, i tutoli ed i materiali residui del granoturco devono essere bruciati o diversamente, distrutti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 6 Dicembre 1950, non oltre il 15 Aprile di ogni anno.

Art. 41

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. È parimenti vietato di attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

CAPO 4° TUTELA DEL BESTIAME

Art. 42

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale ogni caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8/2/1954, n.320, nell'Ordinanza Ministeriale 30 Novembre 1918 e nel D.M. 24 Gennaio 1935, che fa obbligo di denunciare la difterite aviaria.

Art. 43

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti per esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità.

Art. 44

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320 e successive disposizioni.

Art. 45

Il bestiame bovino ed equino deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate. In buono stato di costruzione ed intonacate, nonché tinteggiate almeno una volta all'anno.

Tale bestiame deve essere tenuto con la maggior cura pulito.

È vietato tenere il pollame e i suini in stalle ove si trovino bovine lattifere.

CASE COLONICHE

Art. 46

Le case coloniche e loro attinenze in prossimità delle strade pubbliche, devono essere munite di grondai e tubi pluviali e l'acqua piovana deve essere convenientemente incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 47

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta, a semplice porta, col fienile o deposito di altro combustibile, né con la stalla. È vietato lasciare giacenti la spazzatura ed il letame in prossimità delle abitazioni.

Art. 48

Le nuove abitazioni devono essere costruite in muratura con esclusone della paglie e materie analoghe qualce copertura del tetto.

L'ampiezza degli ambienti di dimora ed il minimo di cubatura per ogni persona : (normalmente mc. 30) devono essere convenientemente previsti secondo la località ed il tipo dell'abitazione e risultare esplicitamente dal progetto della costruzione che deve essere sottoposto al preventivo visto del Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario e la Commissione Edilizia.

Art. 49

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali, devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi. Cisterne, etc. in modo da impedire ristagni e impaludamenti.

Art. 50

Ogni corte colonica deve essere fornita di acquaio e di latrina.

Qualora esista l'acqua corrente, la latrina può essere costruita nell'interno del fabbricato, secondo le norme del regolamento comunale d'igiene.

In caso diverso la latrina deve essere situata a non meno di 10 metri dalla casa colonica, in apposita costruzione in muratura, con vasche di raccolta a perfetta tenuta.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

Art. 51

I cani da guardia negli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, debbono essere tenuti costantemente alla catena.

Apposito cartello all'ingresso dovrà dare avvertimento dell'esistenza dei cani stessi.

CAPO 6° STALLE E CONCIMAIE

Art. 52

I progetti di nuove costruzioni di stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, come pure quelli di adattamenti di stalle esistenti, saranno sottoposti a preventivo visto del Sindaco, il quale provvede, previo parere dell'Ufficio Sanitario.

A norma del R.D. 14 aprile 1927, n. 530, le stalle facenti corpo con la casa di abitazione, non potranno avere aperture ubicate nella stessa facciata ove si aprono le finestre dei locali di abitazione se non a distanza superiore a tre metri misura in linea orizzontale.

Art. 53

Nella costruzione o nell'adattamento di stalle, saranno tenute presenti le norme prescritte dal Prefetto della Provincia, a sensi dell'art. 234 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 54

La costruzione delle stalle rurali deve essere effettuata usando materiali ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni e lavature.

Le stalle rurali per bovini ed equini adibite a ricovero di più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia secondo le norme degli artt. 233 e seguenti T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del decreto Prefettizio, n. 16927 in data 23/3/1951.

Art. 56

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalle concimai, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai fabbricati.

Tali depositi una volta finiti devono essere coperti con uno strato di terra dallo spessore di almeno 20 cm. I depositi in corso dovranno essere tenuti ammassati, evitando con cura gli spargimenti all'intorno e ben pressati così da ridurre al minimo le esalazioni e l'inconveniente della brutta vista e si dovranno adottare altresì le misure prescrittive dal D.M. 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 57

Le concimaie costruite in cortili chiusi devono essere munite di apposito coperchio, allo scopo d'impedire esalazioni e di combattere le mosche ai sensi del D.M. 20 maggio 1928.

Art. 58

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, siano queste Comunali o private, qualora venga effettuato attraverso strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario, né effettuarsi nelle ore di maggior movimento.

Si useranno veicoli adatti, evitando il disperdi mento del materiale, il passaggio da strade centrali, o, comunque, d'accesso agli agglomerati di popolazione.

TITOLO IV

BOSCHI

Art. 59

Per i beni silvo – pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti, si osserveranno le disposizioni contenute al Capo II – Sez. I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 60

I caprai con più di tre capre sono tenuti a fare denuncia all'Ufficio Comunale agli effetti degli articoli 122 e seguenti del Testo Unico per la Finanza Locale approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n°1175.

TITOLO V

PENALITÀ

Art. 61

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'Art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'Art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, saranno applicate le norme stabilite dagli art.. 107, 108 e 109 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'Art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 62

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni dello Art. 196 del Codice Penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 63

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi di cui al 3° comma dell'art. 62 della legge Comunale e Provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'Art. 21 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.